

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5934 del 16/10/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI SARMATO (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME PO - USO: PIOPPICOLTURA - RICHIEDENTE: RIZZI ROBERTO E MAURIZIO SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - PRATICA: 34655/2024 - PROCEDIMENTO: PC24T0052
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6149 del 16/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – ATTO DI CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI SARMATO (PC) -
CORSO D'ACQUA: FIUME PO - USO: PIOPPICOLTURA - RICHIEDENTE:
RIZZI ROBERTO E MAURIZIO SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - PRATICA:
34655/2024 - PROCEDIMENTO: PC24T0052**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n.241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n.7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n.1740 del 2018 - n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite

l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 183632 in data 10/10/2024 (integrata con note assunte al protocollo ARPAE con il n. 193602 in data 25/10/2024 e con il n. 198483 in data 04/11/2024), con la quale la ditta Rizzi Roberto e Maurizio Società Agricola S.S. (C.F. e P.I.V.A 01567500184), ha chiesto nuova concessione di regolarizzazione per l'occupazione di area demaniale ubicata in sponda sinistra del Fiume Po, in Comune di Sarmato (PC), Località Pieve Porto Morone, della superficie di circa 00.25.00 Ha, censita al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 1, fronte del mappale 67/p del foglio 3, per uso pioppicoltura;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 20/11/2024 sul BURERT (parte seconda) n. 356 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso da AIPo - Agenzia Interregionale per il Fiume Po (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 27339 in data 12/02/2025);

DATO ATTO che:

- l'occupazione di cui trattasi è ubicata nel sito Rete Natura 2000 denominato ZSC/ZPS IT4010018 - FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO;

- la procedura di screening d'incidenza ha dato esito positivo nel rispetto delle condizioni d'obbligo e di progetto richiamate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale nell'atto n. 151 del 13/03/2025 (assunto al protocollo ARPAE n. 49171 in data 14/03/2025) e riportate integralmente nel disciplinare di concessione;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto fino all'anno 2025 (compreso);
- ha versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO che in data 12/03/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionali Unica della Documentazione Antimafia(BDNA) ai sensi del D.lgs n. 159/2011;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alla ditta Rizzi Roberto e Maurizio Società Agricola S.S. (C.F. e P.I.V.A 01567500184), la concessione per l'occupazione per uso pioppicoltura di area demaniale ubicata in sponda sinistra del Fiume Po, in Comune di Sarmato (PC), Località Pieve Porto Morone, della superficie di circa 00.25.00 Ha, censita al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 1 a fronte del mappale 67/p del foglio 3, secondo la planimetria acclusa al Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Procedimento PC24T0052);
- b) **di stabilire che** la concessione è valida per anni **12 (dodici)** a partire dalla data di adozione del presente atto;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 08/10/2025;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;
- e) **di dare atto** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico della concessionaria la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, d.lgs 159/2011;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto sino all'anno 2025 compreso è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € 250,00 è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalla concessionaria ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento alla concessionaria e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla ditta Rizzi Roberto e Mauro Società Agricola S.S. (C.F. e P.I.V.A 01567500184), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC24T0052.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 00.25.00 Ha di superficie, per uso coltivazioni pioppeto, ubicata in Comune di Sarmato (PC), in Località Pieve Porto Morone, sponda sinistra del Fiume Po, censita al N.C.T. del succitato Comune al foglio 1, a fronte del mappale 67/p del foglio 3, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **12 (dodici)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla

base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto, calcolato per l'anno 2025 ammonta a **€ 150,25**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di **€ 250,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla

concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia

Interregionale per il Fiume Po – AIPo - assunto al prot. ARPAE n. 27339 del 12/02/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 7 - Prescrizioni dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale

1. La concessione è soggetta al rispetto delle misure generali di conservazione elencate nella determinazione dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale n. 151 del 13/03/2025 (assunta al prot. ARPAE n. 49171 del 14/03/2025) e di seguito riportate:

“- è vietato utilizzare i diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossi e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;

- è vietato bruciare in qualunque periodo dell'anno le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi gli interventi di bruciatura connessi a ragioni di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente;

- è vietato bruciare la vegetazione presente nelle capezzagne, nelle scoline, nelle tare e in altri elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario;

- è vietato eseguire livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei e viticoli;

- è vietato sperimentare, coltivare e utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/05;

- è vietato tagliare i pioppeti dal 15 marzo al 15 luglio, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito;

- nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale in concessione ad uso agricolo:

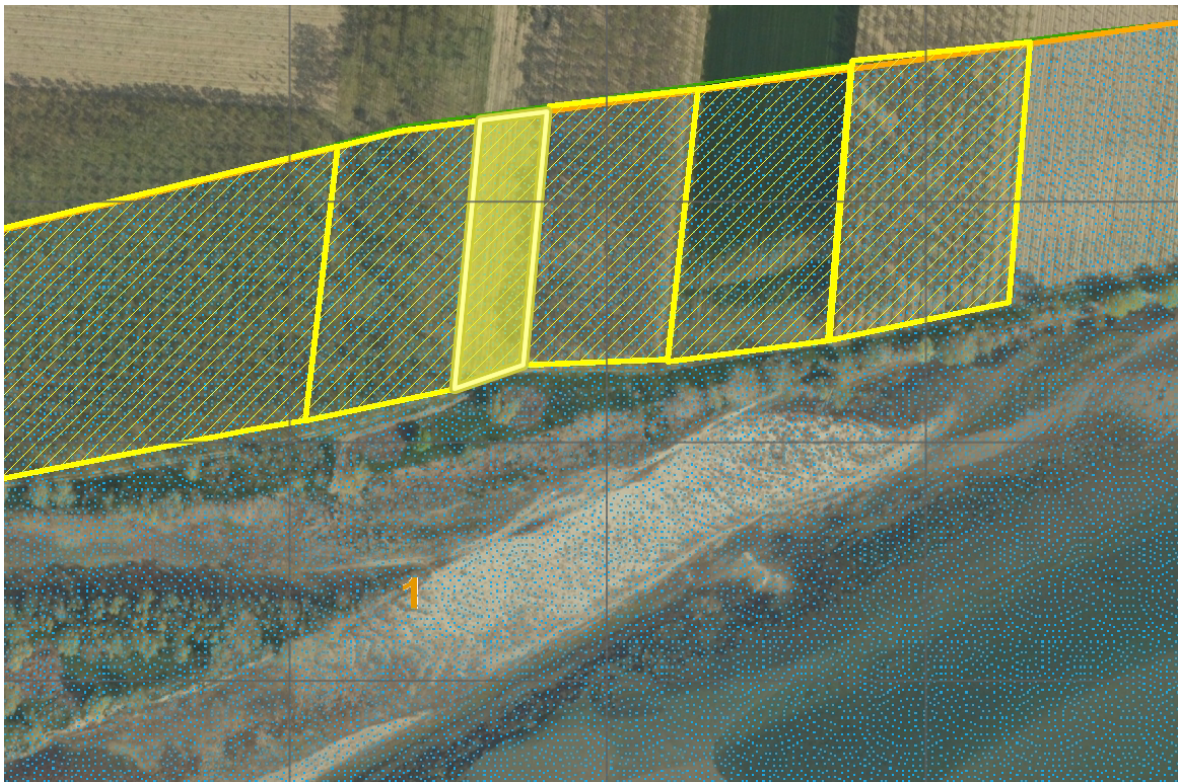
- *è obbligatorio mantenere le aree naturali o seminaturali presenti come definite dalla Determina regionale n. 14585 del 03.07.2023*
- *nelle porzioni coltivate a seminativo, frutteto, pioppeto o ad arboricoltura da legno, è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato prospiciente il corso d'acqua, qualora l'area in concessione sia la più prospiciente al corso d'acqua; qualora*

- nella suddetta fascia di 20 m, siano già presenti frutteti, vigneti, pioppeti o impianti di arboricoltura da legno, tali colture possono essere mantenute fino a fine ciclo;*
- è vietato l'utilizzo di fitofarmaci, diserbanti, nonché il pirodiserbo nelle aree coltivate, fatta eccezione dei pioppeti coltivati.”*

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



Il legale rappresentante della ditta Rizzi Roberto e Mauro Società Agricola S.S. (C.F. e P.I.V.A 01567500184), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 08/10/2025, firmato per accettazione dal legale rappresentante della concessionaria.

Spett.le
ARPAE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
UNITÀ GESTIONE DEMANIO IDRICO - Piacenza
aoppc@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Rizzi Roberto e Maurizio Società Agricola
Via Marconi,9 - 27020 Badia Pavese (PV)
rizzi.societaagricola@pec.it

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITA'- EMILIA OCCIDENTALE
protocollo@pec.parchiemilaoccidentale.it

COMUNE DI SARMATO
comune.sarmato@sintranet.legalmail.it

GRUPPO CARABINIERI FORESTALE PIACENZA
fpc42977@pec.carabinieri.it

COMANDO POLIZIA PROVINCIALE DI PIACENZA
poliziaprovinciale@provincia.pc.it
provpc@cert.provincia.pc.it

Classifica: 6/10/20/03_Pidr/A_1033/2024A/A.5

Oggetto: RICHIESTA DI CONCESSIONE CON REGOLARIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE
UBICATA IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME PO PER USO PIOPPICOLTURA – LOC. PIEVE PORTO MORONE –
NEL COMUNE DI SARMATO (PC)

SINADOC 34655/2024-COD.PROC.: PC24T0052

Richiedente: Sig. Rizzi Roberto residente in via Marconi, 9 – 27020 Badia Pavese (PV)

PARERE IDRAULICO DI COMPETENZA

Con riferimento all'oggetto,

VISTA la nota di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni Piacenza– con Prot. AIPO. n. 32055 del 11/11/2024, relativa alla richiesta di espressione del Parere Idraulico inerente al rilascio della concessione



per occupazione di aree demaniali per coltivazione del terreno a pioppicoltura, in sinistra del fiume Po, nel Comune di Sarmato, in località Pieve Porto Morone - particella censita al N.C.T. del Comune di Sarmato al foglio 1 a fronte del mappale 67/p del foglio 3 avanzata dal Sig. Rizzi Roberto;

ESAMINATI gli elaborati documentali contenuti nella nota ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni Piacenza (modulo di prevalutazione d'incidenza degli interventi, estratto C.T.R, foto GIS e documenti d'identità allegati della richiedente);

CONSIDERATO che la richiesta di concessione per l'occupazione di tale area ad uso pioppicoltura, oggetto dell'istanza in esame, riguarda un'area golenale in sinistra orografica del fiume Po in località "Pieve Porto Morone" nel territorio del Comune di Sarmato;

CONSIDERATO che il PTCP della Provincia di Piacenza vigente, con particolare riferimento alla variante al PTCP approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Piacenza n.8 del 06/04/2017, colloca il terreno in argomento (sopracitato) nella seguente fascia:

- Fascia A di deflusso –Zona A2–Alveo di piena;

CONSIDERATO che la medesima area è collocata nella seguente fascia del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po con deliberazione n.2/2016 del 03/03/2016:

- RP – P3-H-Alluvioni frequenti-elevata probabilità (TR 20-50 anni);

VISTO il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po, approvato con D.P.C.M. 24.05.2001 in particolare all'art. 29 delle NTA "*Fascia di deflusso della piena (FASCIA A)*"-nello specifico nel comma 2 dove si afferma che sono vietate "*le coltivazioni erbacce non pertinenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente*";

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", ed in particolare l'art. 93;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che quest'Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

FATTO SALVO ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini delle leggi attualmente in vigore,

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
AI SOLI FINI IDRAULICI**

all'occupazione dell'aree demaniale e golenale ad uso pioppicoltura, per un'estensione complessiva di circa 0,25 ha (perimetro di 220m e un'area di 2091mq), in località "Pieve Porto Morone" nel territorio del Comune di Sarmato (PC), fronte mappale 67/p del foglio 3, ferme restanti ed incondizionate le seguenti prescrizioni tecnico-idrauliche.

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente parere idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;

2. il presente parere è accordato per l'intervento sopraindicato e specificatamente alle caratteristiche geometriche e tecniche dedotte dagli elaborati progettuali presentati, che diventano parte integrante del presente parere anche se materialmente non allegati;
3. il presente parere favorevole è accordato per le aree sopraindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta, nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
4. ogni modifica a quanto qui esaminato ed approvato con le relative e imposte prescrizioni, dovrà essere oggetto di nuovo parere da parte di questo Ufficio. Nello specifico si rappresenta che l'esecuzione di opere difformi, non contemplate nel presente parere o l'inosservanza delle prescritte condizioni, comporterà l'adizione delle vie legali previste delle vigenti disposizioni legislative nel merito, e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo notificato del richiedente.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Quest'Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. in conformità all'art. 29 "Fascia di deflusso della piena (FASCIA A)" delle NTA del PAI precedentemente riportato deve essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
3. la richiedente Azienda Agricola, si impegna a:
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale di alcun genere che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione; in particolare entro una distanza di 20m dal piede arginale le buche create ad esempio al momento dell'espianto dei pioppi dovranno essere prontamente richiuse con il terreno, al fine di non dare innesco a potenziali erosioni in caso di piena;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
 - fare eseguire le operazioni propedeutiche al reimpianto dei pioppi, consistenti nell'aratura da scasso, nel rispetto delle proprietà demaniali, provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua. Le ramaglie ed il legname risultanti dalle operazioni di taglio non potranno essere addossati alle scarpate arginali, garantendo una fascia di rispetto di 4 m dall'unghia arginale e di 10 m dal ciglio della sponda esistenti, nel rispetto del R.D. 523/1904 e del D. Lgs. 152/2006. Nella fascia compresa tra i 4 metri dall'unghia arginale ed i 10 metri dal ciglio della sponda è concessa l'aratura ad una profondità massima di 40 cm;
4. per il raggiungimento dei terreni oggetto di richiesta, è legittimato unicamente il transito in attraversamento all'argine maestro in comune di Pieve Porto Morone tramite le rampe in località "Ca' dei Peroni";

5. il richiedente è tenuto alla conservazione delle rampe ed il tratto sommitale dell'Argine Maestro in attraversamento;
6. è vietato il transito sul resto della sommità arginale per il raggiungimento di altre rampe ad eccezione di quanto stabilito con la presente disposizione, fatta salva la facoltà del richiedente di presentare istanza di concessione al transito al competente ufficio regionale;
7. è vietato l'accatastamento, anche temporaneo, dei materiali nelle pertinenze dei 4 metri dal piede dell'Argine Maestro, sulle banche o in prossimità della pista sommitale;
8. in occasione della raccolta del materiale legnoso, il richiedente è obbligato a dare comunicazione all'AIPO mediante comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@cert.agenziapo.it
9. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno della fascia A del PTCP e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
10. non è autorizzata la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato
11. considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono all'interno della fascia A del PTCP, il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da quest'Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
12. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Idraulica, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;
13. in caso di attivazione del servizio di piena, quest'Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nelle aree oggetto del presente parere, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto di AIPO;
14. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia, nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto di AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
15. quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinverranno rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi dovranno essere eseguiti in base a quanto sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
16. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere in oggetto, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di

terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questo parere riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora risultasse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;

3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite da AIPO;

4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni quest'Agenzia si riserva di fare eseguire d'Ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente;

5. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;

6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;

7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;

Il presente parere idraulico non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

IL DIRIGENTE f.f.

In qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale

Dott. Ing. Gianluca Zanichelli

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e norme collegate.)

VISTO: L'incaricato di Elevata Qualificazione Tecnica

Ing. Stefano Baldini



Firmato digitalmente da:

STEFANO BALDINI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.